



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### DECRETO DEL SINDACO

N. 86/2021 del 16/12/2021

**Oggetto:** APPROVAZIONE SCHEMI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, SCHEMI DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI .

**premesse** che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico degli enti locali approvato con d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**visti:**

- i. gli artt. 162 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*" (in breve "TUEL"), che disciplinano il bilancio di previsione ed il Documento Unico di Programmazione;
- ii. lo statuto della città metropolitana approvato il 18 dicembre 2015 ed in particolare gli articoli 12, 15 e 18, che disciplinano le competenze e procedure richieste per l'approvazione del bilancio metropolitano;
- iii. il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- iv. l'art. 11 del d.lgs. 118/2011, che, al comma 1, definisce i nuovi schemi di bilancio;
- v. la legge 12 agosto 2016, n. 164 avente per oggetto "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012 n. 243 in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

- vi. l'allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" del D.Lgs.118/2011, con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 e 8 in materia di Documento unico di Programmazione (DUP) degli enti locali;
- vii. la bozza della legge di bilancio 2021;
- viii. il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019, ed in particolare gli artt. 7 ed 8;

**considerato che**, ai sensi del citato paragrafo 8 dell'allegato 4/1 del D. Lgs.118/2011, il DUP:

- i. è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali;
- ii. costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- iii. si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO); la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

**richiamati:**

- i. l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- ii. l'art. 170 del medesimo D.Lgs. 267/2000 in base al quale "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione";

**tenuto conto che:**

- i. l'entrata in vigore della legge n. 56 del 7 aprile 2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", ha visto coinvolta questa Amministrazione in un complesso processo di revisione istituzionale e nel conseguente iter di trasformazione in Città metropolitana, ente territoriale di area vasta istituito il 31 agosto 2015;

- ii. la fase di trasformazione che ha investito le Province e la nascita delle Città metropolitane ha comportato un momento di grande incertezza sia per quanto concerne la fase del riordino dei compiti e delle funzioni da svolgere su delega della Regione, inizialmente disciplinata dalla legge n. 19 del 29 ottobre 2015, con la quale sono state attribuite alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate già in capo alle province;
- iii. tale trasformazione viene nuovamente modificata posto che con è stata disposta la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali già conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A della legge;
- iv. con deliberazione della Giunta regionale n. 819 dell'8 giugno 2018 la Regione ha disposto che le funzioni non fondamentali in ambito di servizi sociali già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia siano riallocate in capo alla Regione, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018". Con questa deliberazione è stato definito il nuovo modello organizzativo;
- v. con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1033 del 17 luglio 2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e le aziende ULSS che provvedono all'esercizio delle funzioni per conto della Regione Veneto dalla data del 1° agosto 2018;
- vi. con deliberazione della Giunta regionale n. 830 dell' 8 giugno 2018 la Regione Veneto ha previsto il nuovo modello organizzativo per le funzioni non fondamentali in ambito di turismo già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, riallocando le predette funzioni in capo alla Regione con prevista decorrenza al 1° gennaio 2019;
- vii. con la stessa legge regionale n. 30/2016 sono state confermate in capo alle province e alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali in materia di Cultura e Formazione professionale già conferite, e non incluse nelle funzioni individuate nel richiamato Allegato A della legge;
- viii. con decorrenza dal 1 ottobre 2019, giusta deliberazione GRV n. 1079 del 30 luglio 2019, la Regione Veneto ha completato il riassetto organizzativo conseguente al ritiro delle funzioni in materia di caccia e pesca, per cui da tale data cessa il regime transitorio precedentemente in atto. Per quanto riguarda invece il regime delle attività di controllo sulle predette materie, la GRV, con deliberazione n 1080 del 30 luglio 2019, ha approvato apposito regime per la gestione convenzionata del relativo servizio, per cui si mantengono le previsioni in entrata volte a coprire la spesa per il personale della polizia metropolitana e rimangono pertanto in regime di delega solo le funzioni attinenti la cultura, la formazione professionale e la protezione civile;
- ix. le risorse iscritte al titolo 2 nell'esercizio 2022, da destinarsi al finanziamento delle spese di funzionamento delle funzioni non fondamentali

rimaste in carico alle Province e Città metropolitana di Venezia, di conseguenza, sono limitate esclusivamente alla spesa per il personale della polizia metropolitana per lo svolgimento delle funzioni in materia di polizia metropolitana, per il finanziamento delle funzioni DGR n. 697/2020 di attività e vigilanza in materia caccia/pesca, formazione professionale, cultura, protezione civile;

**richiamate** le varie manovre finanziarie che si sono susseguite dal 2010 al 2014 e che hanno previsto, a carico delle Amministrazioni provinciali, i seguenti tagli ai trasferimenti erariali:

- i. 300 milioni di Euro per il 2011 e 500 milioni di Euro dal 2012, per effetto del comma 1, lett. "c", art. 14, del D.L. n. 78 del 31/05/2010;
- ii. 415 milioni di Euro dal 2012, con contestuale soppressione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, per effetto dell'art. 28 del d.l. n. 201 del 6/12/2011 (c.d. "Salva Italia") convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- iii. 500 milioni di Euro per il 2011, 1.200 milioni di Euro per il 2013 ed il 2014 e 1.250 milioni di Euro a partire dal 2015, per effetto del comma 7, art. 16, del d.l. n. 95 del 6/07/2012;

**visto** inoltre l'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), che definisce la riduzione ulteriore di risorse 2015, 2016 e 2017 pari a 1, 2 e 3 miliardi (dei quali 250 mln, 500 mln e 750 mln a carico delle città metropolitane) e i criteri di riparto di cui alla nota metodologica SOSE del 30 marzo 2015, come successivamente modificata in sede di Conferenza Stato-Città;

**rilevato** che il concorso della Città metropolitana di Venezia, per l'anno 2015 e successivi, al contenimento della spesa pubblica è stato determinato in via definitiva dal decreto legge 78/2015 in euro 10.494.060,49;

**considerato** che la legge di stabilità 2016 ha previsto a favore delle città metropolitane un contributo di funzionamento di 250 milioni di euro, quantificato per la Città metropolitana di Venezia in 16,4 mln di euro, che, di fatto, azzerà, per tale annualità, il raddoppio del taglio previsto dalla citata legge di stabilità 2015;

**preso atto** che il quadro generale delle risorse utilizzabili degli enti di area vasta si è finalmente chiarito, in quanto il raddoppio di tale contributo previsto per il 2016 è stato sterilizzato dal d.l. n. 113/ 2016 e il triplo del taglio per il 2017 e anni seguenti è stato sterilizzato in base alla legge di bilancio 2017 e successivo decreto legge n. 50 convertito in legge 96/2017;

**preso atto** pertanto che, nel triennio 2018 - 2020 la situazione si è stabilizzata, con neutralizzazione del raddoppio e triplo del taglio previsto

dalla legge di stabilità 2015 per cui il rimborso allo stato al netto del contributo statale di 16.403.452,48, si è stabilizzato in euro 25.975.096,33 (a seguito anche dell'aggiornamento in rialzo del contributo in base al DL 195/2012) come di seguito riportato:

<b>Decurtazioni in base al dl 195/2012 - decorrenza 2013</b>	<b>Contributo allo Stato ex DL 66/2014</b>	<b>Contributo a finanza pubblica ex art. 19 DL 66/2014 (riduzione costi della politica)</b>	<b>Concorso alla finanza pubblica cumulato 2016, art. 1, comma 418, legge 190/2014 (legge stabilità 2015)</b>	<b>Totale risorse recuperate dallo Stato alla Città metropolitana di Venezia al netto del contributo di 16.403.452,48</b>
6.366.314,51	7.192.206,29	1.922.515,04	10.494.060,49	25.975.096,33

**considerato** che:

- i. nel corso del 2018 con decreto del Ministero dell'Interno 7 febbraio 2018 è stata effettuata la ripartizione a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un contributo di 111 milioni di euro, per l'anno 2018, così come previsto dall'art. 1, comma 838, della legge di bilancio 2018 - legge 27 dicembre, n. 205, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- ii. in base a tale decreto è stata assegnato alla Città metropolitana di Venezia un contributo di euro 5.347.603,00 per cui l'importo netto da versare all'Erario si è ridotto ad euro 20.627.493,33;
- iii. dal 2019 viene a scadere il contributo da versare allo Stato ex DL 66/2014, corrispondente, per la Città metropolitana di Venezia ad euro 7.192.206,29, per cui anche per il prossimo triennio, la situazione relativa alla contribuzione statale si riduce ulteriormente come di seguito riportato:

<b>Fondo sperimentale di riequilibrio</b>	<b>Contributo allo Stato ex DL 66/2014</b>	<b>Contributo a finanza pubblica art. 1 comma 150 bis D.L. 56/2014</b>	<b>Concorso alla finanza pubblica cumulato 2016, art. 1, comma 418, legge 190/2014 (legge stabilità 2015)</b>	<b>Totale risorse recuperate dallo Stato alla Città metropolitana di Venezia al netto del contributo di 16.403.452,48</b>
6.367.362,71	Decaduto	1.922.515,04	10.494.060,49	18.761.778,63

**tenuto conto che**

- i. il Fondo sperimentale di riequilibrio è al netto delle riduzioni previste dall'art. 2, comma 183, L. 191 del 2009 e dell'art. 9 del D.L. n. 16 del 2014 (euro 117.181,89) e dall'art. 16, comma 7, del D.L. n. 95 del 2012 (euro 16.605.503,13);

- ii. il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 418, Legge 190/2014 è al netto del contributo statale di euro 16.403.452,48 di cui all'art. 1 comma 754 Legge 208/20015;
- iii. per il triennio 2022 - 2024, oltre ai suddetti euro 16.403.452,48 saranno previsti come trasferimenti statali correnti in entrata euro 270.454,00 come da decreto 28 settembre 2016 del ministero dell'Interno e relativo al rimborso alle Province e Città metropolitane del minor gettito IPT ex art. 1 comma 65 legge 147/2013 (complessivamente 24 mln di euro);

**visti** i seguenti decreti ministeriali del M.I.T. in materia di viabilità:

- I. decreto n. 49 del 16/02/2018 per il finanziamento di "interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" di Province e Città metropolitane del territorio nazionale che attribuisce alla Città Metropolitana di Venezia risorse a partire dall'esercizio 2018 (euro 1.379.434,87) e euro 3.448.587,18 dal 2019 al 2023;
- II. decreto n. 123 del 19/03/2020 (previsti euro 687.516,83 per il 2020, euro 1.260.447,52 per il 2021 ed 3.151.118,79 euro per 2022-2023-2024) e decreto n. 224 del 29/05/2020 (previsti 183.923,70 per il 2019, 194.796,43 per il 2020, 240.630,89 per il 2021, 343.758,41 per il 2022, 345.291,62 per il 2023, 349.588,58 per il 2024 354.499,40 per il 2025 e 340.687,73 per il 2026) con cui il MIT ha assegnato ulteriori risorse finanziarie per i suddetti interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di cui al decreto n. 49/2018;
- III. decreto n. 334 del 12/08/2020 per prevede risorse destinate alla realizzazione di "ciclovie urbane" che assegna alla Città metropolitana di Venezia 668.529,79 per l'esercizio 2020 e 1.114.986,11 per il 2021;
- IV. decreto n. 225 del 07/05/2021 che prevede risorse finalizzate alla "messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione a quelli esistenti" assegnate alla Città metropolitana di Venezia per euro 3.487.932,31, euro 4.484.484,40 per il 2022 e 3.487.932,31 per il 2023;

## **considerati**

- i. i trasferimenti statali, attribuiti dal Ministero dell'Istruzione per i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con i Decreto n. 13 dell' 08/01/2021 (euro 9.971.653,77 di cui 700.000,00 a bilancio 2022) e Decreto n. 217 del 15/07/2021 (euro 13.120.597,07);
- ii. i trasferimenti dalla Regione Veneto (DGR 677-826/2020 e 1123/2021), per gli accordi di programma per investimenti generici in materia di

- trasporto pubblico locale (acquisto mezzi da parte delle aziende TPL), che hanno come intermediario la Regione Veneto, dell'importo complessivo euro 12.633.843,88;
- iii. i fondi del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, come da DM 71/2021 di ripartizione dei relativi fondi ai comuni e alle città metropolitane con più di 100.000 abitanti. In particolare, agli allegati 3 e 4 i fondi per i due periodi di riferimento dedicati alla Città metropolitana di Venezia: 5.054.680,00 euro per il quinquennio 2019-2023 (tutti stanziati nel 2022) e 33.103.391,00 euro per il decennio 2024-2033 (di cui 1/10 stanziato nel 2024);
  - iv. il trasferimento del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS), di fondi nazionali integrati con i fondi del PNRR che l'ente trasferirà interamente ai comuni i cui interventi costituiscono i progetti, come da Decreto interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 che assegna 853,81 milioni di euro per riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini e che la Città metropolitana di Venezia ha inserito a bilancio 2022 euro 14.975.610,80 relativi al progetto PINQUA, "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", ID 132, ammesso a finanziamento;
  - v. il disegno della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, che attribuisce, per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, alle Province e Città metropolitane, un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031;
  - vi. la previsione assolutamente prudenziale, che la Città metropolitana di Venezia ha previsto per l'esercizio 2022 (800.000,00 euro) e per gli esercizi 2023 e 2024 (1.000.000,00) riservandosi di inserire con successiva variazione al bilancio 2022/2024 le integrazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa corrente non appena approvata la legge di bilancio e i successivi decreti ministeriali di attribuzione delle risorse sicuramente maggiori dello stanziamento previsto;

**considerato altresì** che tra i trasferimenti correnti sono compresi

- i. 39 mln di euro di trasferimenti regionali (artt. 8-9 L.R. n. 25/98) e 2,9 mln di euro da comuni in materia di trasporto pubblico locale, destinati al finanziamento dei contratti di servizio con le aziende di T.P.L.;
- ii. 2,5 mln di euro nel triennio 2022/2024 di trasferimenti dal Comune di Venezia di proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni per violazione codice della strada (tramite autovelox) in linea con le previsioni definitive 2021;
- iii. il trasferimento della Regione Veneto per la realizzazione del progetto CON.ME Convergenza Digitale Metropolitana dell'importo di euro 925.103,56 per l'esercizio 2022 in attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 per lo sviluppo di progettualità integrate aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi;

**considerato** inoltre che

- i. si procederà ad ulteriore variazione di bilancio nel corso dei primi mesi del 2022, in relazione a quanto previsto dal Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152", ed in particolare all'articolo 21 che disciplina i Piani integrati delle 14 Città metropolitane italiane e l'allegato 1 che contiene la tabella con la suddivisione delle risorse stanziata in base alla consistenza della popolazione residente;
- ii. la Città metropolitana di Venezia risulta assegnataria di una dotazione finanziaria di ben 139 milioni di euro, per la realizzazione di progetti volti a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico;
- iii. le somme sono ripartite secondo un preciso cronoprogramma nell'arco temporale 2021-2026. Per il 2021, la Città metropolitana di Venezia vedrà assegnati 4 milioni 132mila euro, per il 2022 10 milioni 625mila, per il 2023 8 milioni 43mila, per il 2024 33 milioni 706mila, per il 2025 44 milioni 162mila e per il 2026 38 milioni 967mila euro;
- iv. la Città metropolitana dovrà individuare, nei limiti delle risorse assegnate, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (a partire dal 7 novembre '21), tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. La Città Metropolitana potrà avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, in tal caso, diventerà soggetto attuatore.
- v. i progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro, dovranno riguardare:



- la manutenzione per il riuso e la rifunionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, per finalità di interesse pubblico,
- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive,
- interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

**presto atto** che

- i. il recente decreto del Ministero dell'Istruzione del 2 dicembre 2021 avente per oggetto " la definizione dei criteri di riparto delle risorse del PNRR e delle modalità di individuazione degli interventi" ha stanziato importanti risorse per le Regioni ed Enti locali in materia di:
  - scolastica per realizzazione scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale per raggiungimento massima efficienza energetica, (art.1, 800 mln di euro, di cui 53,4 mln per Regione Veneto e relative Province e Città metropolitana);
  - infrastrutture sportive (realizzazione nuove palestre), art. 4, 300 mln di euro, di cui 13,7 mln di euro per Regione Veneto e relative Province e Città metropolitana;
  - interventi per messa in sicurezza edifici scolastici (500 mln di euro, di cui 37,9 mln per Regione Veneto e relative Province e Città metropolitana di Venezia);
- ii. a tali risorse si potrà accedere a seguito appositi bandi pubblicati dalle Regioni ed ai quali sarà necessario, nel corso del 2022, presentare apposita progettazione, per cui nel corso del 2022 sarà necessario procedere a delle necessarie variazioni di bilancio in caso di assegnazione di parte di tali risorse.

**vista** la delibera del Consiglio Metropolitan n. 6 del 30 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020 ed i relativi allegati tra i quali il prospetto all.a) concernente il risultato di amministrazione e la composizione dei suoi vincoli (in particolare l'allegato a/2 e a/3);

**dato atto** che l'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 ammonta ad euro **75.353.177,86** e risulta suddiviso come segue:

b) Parte accantonata: 7.009.352,73

- c) Parte Vincolata: 17.316.135,10
- d) Parte destinata agli investimenti: 3.883.210,51
- f) Parte disponibile 47.144.479,52

### **richiamati**

- i. la determina n. 1046 del 14/05/2021 del Servizio Finanziario, che applicava l'avanzo vincolato per il servizio Viabilità e Protezione Civile per **euro 700.781,42**;
- ii. la delibera n. 7 del 28/05/2021 del Consiglio metropolitano con la quale stato riapprovato l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) conseguentemente all'inoltro della certificazione Covid e alla rideterminazione dei vincoli ed è stato altresì approvato l'utilizzo ulteriore dell'avanzo vincolato (**euro 1.936.803,85**) e dell'avanzo destinato agli investimenti (**euro 3.882.910,07**);
- iii. la delibera di consiglio n. 10/2021 che ha approvato l'utilizzo di avanzo vincolato in cui era confluito la parte non utilizzata nel 2020 del Fondo Funzioni Fondamentali ex art. 106 D.L. 34/2020 e art. 39 D.L. 104/2020 per euro **6.973.066,00** e avanzo libero per euro **523.745,63** per compensare i minori introiti derivanti dall'RC Auto;
- iv. la determina n. 2349 del 4/10/2021 del Servizio Finanziario, con la quale è stato applicato l'avanzo vincolato di **euro 14.699,20** per la gestione del sistema bibliotecario e per il servizio Edilizia Scolastica";
- v. la delibera di consiglio n. 16/2021 che ha approvato l'utilizzo di avanzo vincolato per euro **702.329,24** (di cui **euro 687.329,24** per la restituzione alla Regione Veneto del Fondo disabili) e avanzo accantonato per euro **23.820,00** e che rideterminato l'avanzo di amministrazione in euro 60.595.022,45 e la composizione dei vincoli come segue:

b) Parte accantonata: 6.985.532,73

c) Parte Vincolata: 7.085.693,84 (di cui 254.032,40 vincoli di legge, 1.074.122,73 da trasferimenti e 5.757.538,71 vincoli formalmente attribuiti)

d) Parte destinata agli investimenti: 300,44

**atteso** che, nel risultato di amministrazione presunto inserito nell'allegato 9 D.Lgs 118/2021 al presente decreto, l'unica componente che varia rispetto alla composizione dei vincoli deliberati con atto del consiglio n. 16/2021 è la parte accantonata che risulta pari ad euro 7.281.532,73 in quanto è confluita anche la quota stanziata per il 2021 del Fondo crediti di dubbia esigibilità di euro **296.000,00**, mentre rimangono invariati le altre componenti;

**atteso che** il programma triennale opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale vengono aggiornati con il seguente provvedimento così come le relative fonti di finanziamento come da prospetto allegato al DUP 2022-2024;

**dato atto che** a seguito di verifica dei crono programmi delle opere e degli interventi, il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel Bilancio 2022 (parte entrata) risulta così composto:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato per spese correnti **euro 921.089,65**;
- ✓ Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale **euro 783.515,90**;

**richiamato** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che:

- i. anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, siano accertate in bilancio per l'intero importo del credito;
- ii. contestualmente, le Amministrazioni procedono ad accantonare un fondo crediti dubbia esigibilità, che non potendo essere direttamente oggetto di assunzione di impegni di spesa confluirà a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata;

**dato atto che**, come riportato in dettaglio nella nota integrativa allegata, si è accantonato a fondo crediti di dubbia esigibilità un importo nel 2022 di euro 188.408,69;

**precisato** che, in attuazione dei nuovi principi contabili di cui al d. lgs. n. 118/2011, si è proceduto ad iscrivere nel bilancio 2022, oltre alle previsioni di competenza, anche quelle **di cassa**, pari allo stanziamento di competenza 2022, aumentato dei residui esistenti al 11/11/2021;

**precisato** che, ai sensi dell'art. 166 del Testo Unico Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, si è proceduto, a quantificare ed a iscrivere sull'annualità 2021, un fondo di riserva con uno stanziamento di competenza nella misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio (art. 166 comma 1) per l'importo di euro di euro 548.569,82 e un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2-quater) per il medesimo importo di euro 548.569,82;

**considerato** che in materia di saldi di finanza pubblica per l'esercizio 2022 e seguenti:

- i. il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica viene attuato dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dalle Città metropolitane attraverso il

conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, così come stabilito dalla legge 12 agosto 2016, n. 164 del 2016 di modifica della legge 24.12.2012, n. 243. Le entrate finali che rilevano ai fini del saldo sono quelle ascrivibili ai Titoli da 1 a 5, mentre tra le spese finali sono considerate quelle dei Titoli da 1 a 3 del bilancio armonizzato a norma del d.lgs. n. 118 del 2011. Anche per il triennio 2022/2024 nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A differenza invece del 2018, la legge di bilancio 2019 modifica sostanzialmente la normativa in materia di saldi di finanza pubblica considerando, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 29/11/2017 e 101 del 17/05/2018, anche l'avanzo di amministrazione come entrata valida al fine del pareggio di bilancio;

ii. in base alle nuove disposizioni della legge di bilancio 2019 non è più prevista l'obbligatorietà di un prospetto da allegare al bilancio di previsione contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo in sede di rendiconto;

**considerato che** in forza delle lettere b), c) ed e) dell'art. 57, comma 2 del D.L.124/2019, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati a partire dall'esercizio 2020 Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i. i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010);
- ii. i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010);
- iii. il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- iv. i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010);
- v. i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010);
- vi. l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vii. i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);
- viii. l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007);

**dato atto che** non risultano essere stati abrogati i seguenti vincoli e che la Città metropolitana di Venezia non ha previsto incarichi di questo tipo nel bilancio 2022/2024:

- i. in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 in forza dei quali le amministrazioni pubbliche possono conferire **incarichi** di consulenza in materia informatica **solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati**, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici non ammettendo alcun rinnovo, consentendo un'eventuale proroga dell'incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- ii. incarichi di collaborazione autonoma art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 che potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio;

**considerato** che l'ente non ha inserito a bilancio il Fondo di garanzia per i debiti commerciali in quanto prevede di rispettare al 31.12.2021 i criteri previsti dal comma 854 della legge di bilancio 2020, n. 145/2019, che ha introdotto l'obbligo di costituzione di tale fondo solo per gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e per quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla P.CC., in ogni caso entro il 28 febbraio è consentita l'eventuale variazione per la costituzione dell'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali;

**considerato** che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000 al fine di limitare l'eventuale ricorso all'esercizio provvisorio;

### **decreta**

- i. di approvare, ai fini della trasmissione ai consiglieri metropolitani per successiva adozione, gli schemi di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, (allegato A) al presente provvedimento, sezione strategica, contenente, tra l'altro, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, il fabbisogno della spesa per il personale e il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari (allegato A.1);
- ii. di confermare anche per il 2022 le seguenti aliquote attualmente previste:

<b>Tributo provinciale</b>	<b>Aliquota massima di legge</b>	<b>Aliquota applicata</b>
Imposta provinciale di trascrizione	+30% delle tariffe stabilite dal DM 435/98	+ 30% delle tariffe stabilite dal DM 435/98

Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	16%	16%
Tributo Provinciale per i servizi di tutela, protezione ed igiene ambientale	5%	5%

iii. di confermare anche per il 2022 le tariffe attualmente applicate per l'ingresso al Museo di Torcello, ovvero biglietto ordinario euro 3,00, biglietto ridotto euro 1,50, fermo restando che si autorizza fin d'ora, l'approvazione di una nuova convenzione tra San Servolo Srl e Curia Patriarcale volta a condividere una biglietteria unica tra Basilica di Torcello e Museo con previsione di un biglietto unico che consenta alla Società San Servolo di recuperare nuove maggiori risorse;

iv. di confermare anche per l'anno scolastico 2022-2024 l'importo delle tariffe per l'utilizzo delle aule degli Istituti di istruzione Secondaria in orario extrascolastico, come fissato con delibera del Commissario prefettizio n. 9 del 13/04/2015;

v. di approvare, ai fini della trasmissione ai consiglieri metropolitani, gli schemi del bilancio di previsione 2022/2024 come da allegato 9 del D.Lgs 118/2011, nelle seguenti risultanze finali:

<b>ENTRATA</b>	<b>CASSA 2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Fondo cassa inizio esercizio</b>	<b>129.259.904,12</b>			
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato		1.704.605,55	1.172.367,62	1.072.367,62
TITOLO 1 - Entrate Tributarie	62.770.572,12	58.010.000,00	59.510.000,00	60.510.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	69.727.341,48	65.188.335,14	64.370.213,79	63.784.290,28
TITOLO 3 - Entrate Extratributarie	9.819.645,83	4.432.286,75	4.429.950,75	4.429.747,42
TITOLO 4 - Entrate in C/Capitale	130.523.321,98	84.220.170,76	14.451.434,97	12.456.633,56
TITOLO 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie	1.715.085,00	1.525.085,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 9 - Conto terzi e partite di giro	43.958.202,51	30.335.000,00	30.335.000,00	30.335.000,00
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>345.514.168,92</b>	<b>270.710.877,65</b>	<b>200.096.599,51</b>	<b>198.515.671,26</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>	<b>345.514.168,92</b>	<b>270.710.877,65</b>	<b>200.096.599,51</b>	<b>198.515.671,26</b>

<b>Fondo cassa finale presunto</b>	<b>78.523.596,49</b>			
<b>SPESA</b>	<b>CASSA 2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Spese correnti	175.337.848,78	124.116.897,86	122.811.164,54	122.310.037,70
<b>di cui FPV</b>		<b>841.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>841.000,00</b>
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	149.340.348,28	90.563.585,34	21.122.802,59	19.943.001,18
<b>di cui FPV</b>		<b>331.367,62</b>	<b>231.367,62</b>	<b>0,00</b>
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	44.172.279,49	30.335.000,00	30.335.000,00	30.335.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE</b>	<b>396.250.476,55</b>	<b>272.415.483,20</b>	<b>201.268.967,13</b>	<b>199.588.038,88</b>
<b>Fondo cassa finale presunto</b>	<b>78.523.596,49</b>			

vi. di prendere atto che vengono così iscritti sul bilancio per l'annualità 2022:

- ✓ il Fondo crediti di dubbia esigibilità per 188.408,69 euro;
- ✓ il Fondo di riserva per 548.569,82 euro, nei limiti di cui al comma 1, art. 166 del D.Lgs.n. 267/00 (minimo 0,30% e massimo 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio);

vii. di prendere atto che il Fondo perdite società partecipate e il fondo rischi legali accantonati nel risultato di amministrazione presunto sono ritenuti congrui rispetto ai risultati economici delle società ed enti partecipate del 2020 e al contenzioso in essere;

viii. di approvare pertanto i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali allegati al decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 (allegato B) e i prospetti per macroaggregato parte spesa e per categoria parte entrata (allegato B.1) compresa la nota integrativa al bilancio (allegato C), che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

ix. di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi degli enti locali e dei loro enti e organismi partecipati, di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015 (allegato D);

x. di approvare la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (allegato E);

- xi. di dare atto che sono depositati presso il Dipartimento economico finanziario e pubblicati altresì sul sito Istituzionale dell'ente i seguenti allegati:
- ✓ il rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ovvero dell'esercizio 2020;
  - ✓ le risultanze dei rendiconti o conti consolidati dei Consorzi e Società di capitali costituite per l'esercizio dei servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il Bilancio si riferisce;
- xii. di trasmettere, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del vigente regolamento di contabilità, gli schemi di bilancio e di DUP 2022/2024 ai consiglieri metropolitani e al collegio dei Revisori;
- xiii. di approvare l'aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, annualità 2021, di cui all'allegato A.1) alla presente delibera;
- xiv. di approvare l'aggiornamento al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2024 di cui all'allegato A.1) alla presente delibera;
- xv. di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 di cui all'allegato A.1) alla presente delibera;
- xvi. di approvare il piano delle dimissioni e delle valorizzazioni immobiliari 2022/2024 di cui all'allegato A.1) alla presente delibera.

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

Il Sindaco metropolitano  
BRUGNARO LUIGI